

Pubblicato il 11/11/2024

N. 03091/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00579/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 579 del 2021 proposto dai Sigg. Lucchini Mirco e Sandro, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonio Sala Della Cuna e Mario Pino e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Grosio in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Pini Michele, non costituito in giudizio;

Pini Antonio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza di demolizione n.1 del 19/1/2021 avente ad oggetto porzione di immobile in Gorosio alla Via Valorsa n.30/B, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza istruttoria di questo Tribunale n.43 del 2024;

Visto l'adempimento prestato dal Comune di Grosio con deposito del 2/8/2024;

Vista l'istanza di rinvio depositata da parte ricorrente il 30/10/2024;

Vista la documentazione depositata da parte ricorrente il 7/11/2024, tra cui l'istanza di sanatoria per difformità parziali ai sensi della Legge n.105 del 2024 di conversione del Decreto-legge n.69 del 2024 (cd. "Salva-casa");

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta all'udienza pubblica straordinaria del 7 novembre 2024 celebrata nelle forme di cui all'art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito in collegamento da remoto il difensore di parte ricorrente come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti espongono di essere proprietari nella quota di $\frac{1}{2}$ ciascuno del fabbricato sito in Grosio (SO) via Valorsa, 30/B, distinto al fl.60 mapp. nn.506, 990, 991 e 992, edificato nella forma attuale sin dall'anno 1965 ampliando un fabbricato esistente previo nulla-osta del Comune e dell'Ufficiale Sanitario. Nel 2020, ad istanza dei controinteressati, veniva avviato procedimento di verifica della conformità al titolo abilitativo e, a seguito di sopralluogo, veniva prospettata l'emissione di ordinanza di demolizione delle parti di costruzione realizzate in difformità dal titolo abilitativo. Gli istanti depositavano memorie deducendo circa molteplici profili di illegittimità della procedura, ma è stata comunque adottata l'impugnata ordinanza di demolizione di fienile e ripostiglio soprastante, sopralzo della quota del colmo da mt. 7,80 autorizzati a mt. 10,00 rilevati con conseguente realizzazione di un terzo livello avente destinazione residenziale, corpo dalle dimensioni di mt. 1,30 x 0,95 sviluppato su 2 piani ed ampliamento della latrina in progetto da mt 1,50 x 2,50 autorizzati a mt. 1,80 – 1,95 di profondità x 2,90 di larghezza realizzati.

Avverso il provvedimento in epigrafe è insorta la ricorrente rassegnando le seguenti censure:

1.1 VIOLAZIONE DI LEGGE DEGLI ARTT.3 E 8 DELLA LEGGE N.241/1990 E DELL'ART.31 DEL DPR N.380/2001. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE. ECCESSO DI POTERE.

2. Benchè il ricorso sia stato ritualmente notificato, nessuno si è costituito in giudizio.

2.1 Con ordinanza il Tribunale ha richiesto al Comune di depositare una relazione sui fatti di causa; successivamente l'Amministrazione ha prestato adempimento con deposito del 2/8/2024.

3. All'udienza pubblica straordinaria del 7 novembre 2024 il Collegio si è riservata la decisione allo stato degli atti.

3.1 Il Collegio ritiene in via preliminare di prendere atto dell'avvenuto deposito presso gli Uffici comunali di una istanza di sanatoria per difformità parziali ai sensi della Legge n.105 del 2024 di conversione del Decreto-legge n.69 del 2024

(cd. “Salva-casa”).

Con tali premesse si ritiene, in adesione ad orientamento giurisprudenziale fatto proprio dal Tribunale (ex multis, Cons. Stato, V, 22.8.2024, n.7203; TAR Lombardia, Milano, II, 28.12.2023, n.3198; 20.12.2023, n.3139; 19.5.2021, n.1222), che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che il medesimo era stato proposto avverso un provvedimento di demolizione di opere edilizie ritenute abusive e la parte ricorrente ha presentato, nelle more della definizione del giudizio, un’istanza di sanatoria (nel caso di specie per difformità parziali ai sensi della Legge n.105 del 2024 di conversione del Decreto-legge n.69 del 2024 (cd. “Salva-casa”) avente ad oggetto i medesimi manufatti. L’Amministrazione, infatti, a seguito della nuova pratica di sanatoria, in ipotesi di rigetto dell’istanza dovrà comunque adottare un nuovo provvedimento sanzionatorio con fissazione di ulteriori termini per ottemperarvi nei confronti del privato che, superando quello oggetto dell’originaria impugnativa, determina il venir meno dell’interesse a ricorrere in relazione a quest’ultima.

Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, in assenza di costituzione del Comune di Grosio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del giorno 7 novembre 2024, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto

2021, n.113 e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Gabriele Nunziata

IL SEGRETARIO